



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1062 del 24/12/2021

Oggetto: RIPETIZIONE AFFIDAMENTO PROGETTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO AL SISTEMA TRADATEWELFARE PER L'ANNO 2022. CIG: ZE5346FE6B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Tradate, in qualità di Ente Capofila dell'Ufficio di Piano, gestisce la piattaforma "Tradatewelfare" che permette l'acquisto di servizi sociali ai cittadini dei comuni dell'ambito distrettuale di Tradate e che il contratto con la ditta che gestisce il software scade il 31/12/2021;

Richiamata la determina n. 672 del 10/09/2020, con cui veniva affidato il servizio in oggetto a CGMoving S.r.l. di Milano via Barigozzi, n. 24, P. IVA 113666540968 per l'anno 2021 con opzione di ripetizione;

Rilevato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3580/2013 e il TAR Piemonte con sentenza n. 1029 del 12/06/2014 prevedono la facoltà dell'utilizzo dell'opzione di rinnovo allorchè la medesima, alle medesime condizione e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di affidamento e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione;

Visto quanto previsto dall'art. 63 c. 5 e dall'art. 125 c. 1 lettera f del D.L. 50/2016;

Verificato che all'art. n. 5 del capitolato del servizio affidato con determina n. 672/2020 viene esplicitamente prevista l'opzione della ripetizione;

Ritenuto, quindi, di dar seguito alla procedura di ripetizione del progetto di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai servizi di supporto informatico al sistema Tradatewelfare per l'anno 2022. CIG: ZE5346FE6B e visto il relativo capitolato, allegato al presente atto, nel quale vengono indicate le condizioni per l'esecuzione dei servizi di supporto informatico al sistema Tradatewelfare per l'anno 2022;

Considerato che :

- il servizio da acquisire è ricompreso nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la suddetta procedura viene svolta in conformità ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, ovvero ai principi di economicità, pubblicità;
- la procedura viene svolta in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 € si possa procedere "*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....*";
- l'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 esenta l'affidamento dei servizi ad alta intensità della

manodopera, quale quello di cui al presente provvedimento, dall'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora abbia un valore inferiore ai € 40.000,00;

Ritenuto pertanto di avvalersi del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. c) in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;

Atteso che:

- CGMoving S.r.l. ha le competenze professionali per gestire i servizi inseriti nel capitolato allegato al presente atto;
- che l'accreditamento dei degli Enti gestori dei servizi è in vigore fino al 30.06.2022 e che è in corso la predisposizione di un nuovo bando pertanto è necessario garantire il funzionamento del sistema Tradatewelfare per l'attivazione dei servizi accreditati;

Preso atto che:

- in data 16/12/2021 si è dato avvio alla procedura Sintel mediante richiesta di offerta all'operatore economico CGMOVING srl", con termine di scadenza per la presentazione dell'offerta in data 21/12/2021 alle ore 12,00;
- entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta la ditta CGMOVING srl" con sede legale in località Milano via Barigozzi n. 24 P.IVA 11366540968 ha presentato una offerta economica pari € 18.900,00= oltre IVA 22%

Ritenuto opportuno procedere da aggiudicare in via diretta a CGMOVING srl con sede legale in località Milano via Barigozzi n. 24 P.IVA 11366540968 i servizi di supporto informatico al sistema tradatewelfare per l'anno 2021 con opzione di ripetizione per l'importo € 18.900,00= oltre IVA 22% pari a € 4.158,00= per un totale complessivo di € 23.058,00=;

Visto il DURC allegato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Regolamento di contabilità;

Visto che con decreto sindacale n. 1/2011, il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Ufficio di Piano;

DETERMINA

1. di avvalersi dell'opzione della ripetizione, come previsto dal combinato disposto dell'art. 63 c. 5 e dell'art. 125 c. 1 lettera f del D.L. 50/2016 e di affidare, pertanto, i servizi di supporto al sistema informatico Tradatewelfare per l'anno 2022, come da capitolato allegato al presente atto che qui si intende approvato in ogni sua parte, a CGMOVING srl con sede legale in località Milano via Barigozzi n. 24 P. IVA 11366540968;

2. di assumere impegno di spesa di € 23.058,00= comprensiva di IVA a favore di CGMOVING srl" con sede legale in località Milano via Barigozzi n. 24 P. IVA 11366540968 per il pagamento dei servizi affidati;

3. di imputare la spesa assunta con il presente provvedimento al capitolo 110040336333/0 – del Bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022 come approvato con delibera di CC n. 56/2021;

4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 - sul sito web del Comune di Tradate;
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

**PROGETTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO
AI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO AL SISTEMA TRADATEWELFARE PER
L'ANNO 2022.**

CIG: ZE5346FE6B

ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO

- a) CAPITOLATO D'APPALTO;
- b) ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO;
- c) ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti degli artt.. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16)

CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO AL SISTEMA TRADATEWELFARE PER L'ANNO 2022, CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DI UN ULTERIORE ANNO
CIG: ZE5346FE6B

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di una serie di servizi (prestazioni informatiche e selezione di enti che erogano prestazioni sociali) finalizzati al mantenimento e all'implementazione del sistema tradatewelfare.

Tradatewelfare è una piattaforma di e-commerce attiva per i Comuni afferenti all'ambito distrettuale di Tradate (Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore) in cui vengono principalmente offerti ai cittadini del territorio prestazioni sociali voucherizzate dai comuni e servizi acquistabili privatamente.

Il servizio è affidato da parte del Comune di Tradate che funge da ente capo fila. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione intercorre tra il Comune di Tradate (di seguito definita "stazione appaltante") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "appaltatore").

Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. ss) del d. lgs. 50/2016.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
 - A. Attivazione di una piattaforma informatica di e-commerce per le prestazioni ed i servizi sociali identificati dall'ufficio di piano di Tradate;
 - B. Selezione di prestazioni sociali erogate a livello nazionale, validate dall'appaltatore, che possono essere acquistate dai cittadini dell'ambito distrettuale di Tradate;
 - C. Caricamento sulla piattaforma di bandi di accesso ai servizi e alle prestazioni dell'ambito distrettuale ed elaborazione delle domande di accesso che devono avvenire tramite la stessa piattaforma ed estrapolazione graduatorie;
 - D. Elaborazione statistiche;
 - E. Fornitura di una cartella sociale informatizzata rispondente completamente alle linee guida deliberate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n.5499 del 02.08.2016 e s.m.i
 - F. Supporto tecnico agli operatori dei comuni dell'ambito distrettuale
2. L'applicativo deve essere completamente web based e ospitato in server farm certificate ISO 27001 a garanzia della continuità operativa e salvataggio dei dati, in modo che tutte le funzioni siano direttamente accessibili per mezzo di un collegamento internet da parte di postazioni di lavoro sia fisse che mobili h 24 7 giorni su 7.
3. La tecnologia utilizzata deve permettere di essere eseguita mediante tutti i browser moderni (Chrome, Firefox,), senza la necessità di particolari plug-in (Flash, applet, Java....). L'accesso deve essere garantito anche mediante l'utilizzo di smartphone. Deve essere garantita la protezione dei dati con sistemi di sicurezza in grado di vietare l'accesso ad utenti non autorizzati.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

4. Si stabilisce nell'intera durata contrattuale, il periodo di garanzia durante il quale l'appaltatore dovrà garantire, tempestivamente e senza alcun onere aggiuntivo, la correzione dei difetti su tutto il sistema e l'aggiornamento dei moduli di raccolta informazioni. Si precisa che saranno a carico della ditta, nel periodo di garanzia, tutti gli oneri derivanti dal ripristino della funzionalità dell'intero sistema dovuto a cause imputabili a difetti del sistema fornito.
5. I dati inseriti nel sistema, da parte degli operatori dei comuni dell'ambito distrettuale di Tradate, sono di proprietà del Comune di Tradate, quale ente capo fila dell'ambito distrettuale e autorizzato da ogni singolo comune per il tale scopo. Al termine dell'appalto dovrà essere fornito un back up completo del database, suddiviso per gli otto Comuni dell'ambito distrettuale, in formato aperto e intellegibile dai comuni.

Art. 3 PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo

- A. Attivazione di una piattaforma informatica di e-commerce per le prestazioni ed i servizi sociali identificati dall'ufficio di piano di Tradate.

La piattaforma dovrà contenere tutti i servizi che l'ufficio di piano di Tradate intende garantire ai propri cittadini sia tramite l'erogazione di voucher che l'acquisto diretto. La garanzia e la validità di tali servizi è a carico dello steso ufficio di piano.

L'appaltatore non può inserire alcun tipo di vincolo né relativo al numero e alla tipologia di enti che erogano i servizi né al numero delle schede prodotto/servizio caricate.

Il caricamento delle schede inerenti le prestazioni sarà a carico dei singoli enti.

I comuni dell'ambito distrettuale provvederanno a caricare e ad autorizzare l'utilizzo di voucher finalizzati a contenere il costo dei servizi.

I cittadini dovranno poter accedere autonomamente alla piattaforma sia per l'acquisto, tramite carta di credito, dei servizi e delle prestazioni a pagamento sia per l'attivazione dei voucher erogati dai Comuni o dall'ufficio di piano.

Il valore dei servizi acquistabili tramite voucher previsto per l'anno 2022 è di € 150.000,00, il superamento di tale valore presuppone un ampliamento del presente contratto ed il conseguente adeguamento del prezzo.

- B. Selezione di prestazioni sociali erogate a livello nazionale, validate dall'appaltatore, che possono essere acquistate dai cittadini dell'ambito distrettuale di Tradate;

I servizi di cui alla precedente lettera A devono essere integrati con altre prestazioni afferenti unicamente all'area dei servizi sociali ed erogate nell'intero territorio nazionale, con particolare attenzione al nord Italia. L'appaltatore deve garantire in particolar modo la presenza di servizi per anziani e bambini nella provincia di Varese, Como e Milano.

La validità dei servizi offerti è a carico dell'appaltatore, tuttavia nessun disservizio derivante dalle modalità di erogazione delle prestazioni può essere attribuito né all'appaltatore né all'ambito distrettuale di Tradate.

L'applicativo dovrà contenere delle spiegazioni inerente le modalità di acquisto dei servizi e le relative modalità di erogazione.

- C. Caricamento sulla piattaforma di bandi di accesso ai servizi e alle prestazioni dell'ambito distrettuale ed elaborazione delle domande di accesso che devono avvenire tramite la stessa piattaforma ed estrapolazione graduatorie

L'appaltatore deve garantire l'elaborazione di n.10 moduli per bandi comprendenti:

- la costruzione del format della domanda,

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

- il caricamento sulla piattaforma distrettuale del bando contenente i criteri per l'erogazione degli interventi,
- l'attivazione on line delle domande di accesso da parte dei cittadini con inoltro alle pec del comune,
- l'estrapolazione dei dati delle persone che hanno inoltrato domanda
- l'elaborazione di una statistica propedeutica all'elaborazione della graduatoria

D. Elaborazione statistiche

L'applicazione dovrà garantire una serie di report e di estrazioni di dati relativi alle persone che si sono iscritte alla piattaforma, al numero e alle tipologie di servizi acquistati, all'utilizzo dei voucher, al numero di cartelle individuali attivate, al numero dei servizi attivati dagli enti autorizzati ad entrare in piattaforma da parte dell'ambito distrettuale e ad altri elementi che possono derivare dall'utilizzo del sistema informatico.

Le statistiche dovranno essere elaborate per periodo o per tipologia di intervento es. voucher oppure cartelle sociali...etc.

Ogni comune dovrà poter estrarre i dati per i suoi cittadini, mentre l'ufficio di piano dovrà essere autorizzato all'estrazione sia per gruppi di comuni che per tutto l'ambito distrettuale.

E. Fornitura di una cartella sociale informatizzata rispondente completamente alle linee guida deliberate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n.5499 del 02.08.2016 e s.m.i

L'applicativo deve garantire l'apertura automatica di una cartella sociale con tutti i dati anagrafici di tutti i cittadini che inoltreranno richiesta ad uno dei bandi descritti nella precedente lettera C.

La cartella sociale dovrà contenere le seguenti sezioni:

- a) Anagrafica del richiedente e del nucleo familiare
- b) presa in carico della persona
- c) valutazione del bisogno
- d) definizione del piano assistenziale
- e) archiviazione e codifica degli atti amministrativi con i relativi impegni di spesa
- f) diario attività
- g) elenco servizi e/o prestazioni attivate
- h) gestione del budget
- i) valutazione intervento effettuato
- j) gestione calendario

Ogni comune, o suo delegato, potrà avere accesso unicamente alle cartelle sociali degli utenti residenti nel proprio territorio con le seguenti funzioni: gestione di tutta la cartella sociale per gli utenti inseriti o presi in carico dal servizio sociale comunale e presa visione delle cartelle da parte degli operatori amministrativi.

L'ufficio di piano di Tradate fornirà l'elenco degli operatori che devono essere abilitati all'utilizzo della cartella sociale. Le utenze dovranno essere configurabili con diverse abilitazioni di utilizzo: sola lettura, lettura scrittura, accesso ampio e accesso singolo per comune o per i gli enti che gestiscono la tutela minori o il servizio di inserimenti lavorativi.

Deve essere garantito l'interscambio informativi verso altri sistemi quali:

- La piattaforma INPS per il travaso diretto dei dati per il casellario dell'assistenza
- Sistemi in atto in regione Lombardia direttamente o per il tramite di ATS la gestione della non autosufficienza (misura B2), per i minori in comunità (misura B6), dopo di noi ed ogni altra prestazione di cui ATS o regione dovessero chiedere il trasferimento dei dati.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

L'appaltatore si impegna a proprie spese ad effettuare, a partire dal 16.11.2020, il passaggio dei dati dall'attuale cartella sociale a quella che fornirà con il presente capitolato di appalto.

Su richiesta del responsabile dell'ufficio di piano dovrà essere garantito il passaggio di dati dalla cartella sociale informatizzata ad altra banca dati, secondo tracciati da concordare.

Nel caso di modifiche normative o di integrazione dell'elenco dei servizi e prestazioni dovrà essere garantito l'aggiornamento del sistema entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta.

Le richieste di modifiche o integrazioni migliorative verranno formulate unicamente dall'ufficio di piano, per conto di tutti i Comuni dell'ambito distrettuale, e saranno oggetto di trattativa economica a parte.

F. Supporto tecnico agli operatori dei comuni dell'ambito distrettuale

Dovrà essere garantita un'assistenza telefonica dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì per problematiche riguardanti dubbi, anomalie, difficoltà di accesso...etc. e un indirizzo e mail a cui mandare le segnalazioni anche in altri orari. La risoluzione di eventuali anomalie deve essere garantita entro 48 ore dalla segnalazione (due giorni lavorativi).

Deve essere individuato un solo operatore di riferimento per le problematiche relative al caricamento dei voucher, l'acquisto dei servizi da parte dei cittadini ed il trasferimento dei dati ad ATS o altri enti sovracomunali.

Art. 4 FORMAZIONE AGLI OPERATORI DEI COMUNI

Entro il mese di Marzo 2022 dovranno essere garantite, presso una sede messa a disposizione dell'ufficio di piano e delle date da concordare, le seguenti attività formative:

- n. 1 mezza giornata inerente le modalità di utilizzo della piattaforma e commerce ed il caricamento dei voucher e l'estrapolazione delle statistiche
- n. 1 mezza giornata inerente le modalità di utilizzo della cartella sociale individuale

Art. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE, MODALITA' E DURATA DELL'APPALTO

- 1 La durata dell'appalto è fissata in 12 mesi a decorrere dal **01.01.2022 e fino al 31.12.2022.**
- 2 Le varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice. Si applica altresì l'art. 107 del Codice, in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con il servizio oggetto del presente capitolato.
- 3 Il presente appalto avrà decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 senza alcuna sospensione del servizio. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Art. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo e la base d'asta è di **€ 19.000,00 più IVA**. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato
2. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero di persone che si registrano alla piattaforma o al numero di servizi attivati, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al primo comma del presente articolo e dai precedenti artt. 2 e 3.
3. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
4. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

5. L'importo di aggiudicazione è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo del servizio.
6. Il valore presunto dell'opzione di ripetizione per un ulteriore anno è di € 19.000,00 più IVA
7. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

Art. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto da un componente dell'ufficio di piano che viene indicato nel momento dell'aggiudicazione del servizio.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Tradate quale ente capo fila dell'ambito distrettuale di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Art. 8– VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
 - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio che deve essere attestato dal direttore dell'esecuzione del contratto.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valore sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 32, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di fine del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativo al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
4. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
5. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1. La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso contrattuale quanto definito all'art. 3 del presente capitolato. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in due rate annuali di pari importo: la prima nel mese di Gennaio ed la seconda nel mese di Giugno. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante

acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto.

2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **P24VHA (PIANO DI ZONA)**

5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il Comune di Tradate, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Art.12 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di “antimafia” che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all' art. 23 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 13- CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art.14 – PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali avverrà previa segnalazione da parte dei singoli Comuni all'ufficio di piano – stazione appaltante.

1. La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
 - a. Mancato funzionamento di una delle prestazioni legate all'erogazione ed utilizzo dei voucher da parte dei cittadini: € 200,00 per ogni disservizio riscontrato;
 - b. Assenza di prestazioni sociali validate dall'appaltatore ed acquistabili dai cittadini: € 300,00 per ogni settimana di mancata attivazione;
 - c. erroneo funzionamento dell'attività di elaborazione report e statistiche: € 200,00 per ogni disservizio;
 - d. Mancato rispetto, anche parziale, di quanto previsto dalle indicazioni di Regione Lombardia per la cartella sociale informatizzata: € 300,00 per ogni mancata conformità;
 - e. Ritardo nell'attivazione iniziale dei servizi: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato con il direttore dell'esecuzione;
 - f. erroneo funzionamento o inaccessibilità all'applicativo o ad alcune funzioni di quelle previste all'art.2 e 3 del presente documento: € 30,00 per ogni giorno di disservizio successive ai primi due;
 - g. mancato funzionamento dell'interscambio operativo con la piattaforma INPS o di ATS o di Regione: € 300,00 per ogni segnalazione
 - h. ritardi superiori ai due giorni lavorativi della risoluzione di anomalie: € 50,00 per ogni giorno di ritardo
 - i. mancata reperibilità telefonica per assistenza da remoto: € 50,00 per ogni giorno di mancato accesso
 - j. mancata disponibilità al passaggio di informazioni ad altra banca dati: €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata con il responsabile dell'ufficio di piano
 - k. inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
 - l. ritardato reintegro della cauzione entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
2. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dell'ente capofila e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 gg. Lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.
3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali

nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale, rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.

5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.
7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 14 (penali) del presente capitolato;
 - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
 - d) frode dell'appaltatore;
 - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
 - f) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
 - g) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
 - h) cessione anche parziale del contratto;
 - i) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
 - j) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
 - k) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
 - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Art.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 15, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 14
3. Ai sensi del precedente art. 13 (codice di comportamento), il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
 - a. consenso alla proposta di risoluzione;
 - b. applicazione della revisione prezziNell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati, sulla base dell'indice ISTAT FOI, assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Art.17 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

1. Ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Art. 18 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 6 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 19 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
5. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
6. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 20- ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 14-19 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

Art. 21 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico

tutti gli oneri relativi.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
 - c) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
 - d) al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
 - e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI CITTADINI E DEI FORNITORI DEI SERVIZI

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679, delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.
2. L'appaltatore, quale titolare del trattamento di dati sensibili in ambito sociosanitario deve altresì rispettare tutti gli obblighi previsti
 - a) nel Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 24 dicembre 2012 per il trattamento dei dati sensibili per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs 196/2003;
 - b) nell'Autorizzazione n. 2/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del Garante per la protezione dei dati personali nonché nelle successive Autorizzazioni, vigenti tempo per tempo, che, periodicamente, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali emana al fine di prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati e per garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone;
 - c) nella DGR 9 gennaio 2013 – n. IX/4659 "Manuale per la gestione della documentazione sanitaria e sociosanitaria".
3. L'appaltatore si impegna a sottoscrivere, al momento dell'aggiudicazione, l'ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16), allegato n.2 al presente capitolato.

Art. 24 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO

servizio	costo
piattaforma di e-commerce per un valore massimo di voucher € 150.000,00 (art. 3 lett. A)	12.000,00
selezione prestazioni sociali (art. 3 lett.B)	2.100,00
caricamento massimo 10 bandi (art. 3 lett. C)	1.500,00
elaborazione statistiche (art. 3 lett.D)	400,00
cartella sociale informatizzata (art. 3 lett. E)	1.800,00
supporto tecnico (art. 3 - lett.F)	600,00
formazione (art. 4)	600,00
TOTALE BASE D'ASTA	19.000,00



Comune di Tradate
Provincia di Varese

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16)**

Spett.

CGMOVING srl

Oggetto: Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 ("GDPR") – **"Affidamento servizi di supporto informatico al sistema tradatewelfare per l'anno 2022"**

IL COMUNE DI TRADATE - C.F./P.IVA 00223660127 - rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Bascialla, domiciliato per la carica ed ai fini del presente contratto presso la sede legale del Comune di Tradate sita in piazza Mazzini n. 6, C.A.P. 21049 - Tradate, munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente contratto in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), di seguito, per brevità, definito "Titolare del trattamento";

- **visto** il Regolamento UE 679/16 (GDPR) artt. 4 e 28;

- **preso atto** che l'art. 4 comma 7 del GDPR definisce «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

- **Rilevato** che l'art. 4 comma 8 del GDPR definisce «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- **Atteso** che l'art. 28 del GDPR dispone che:

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le adeguate misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

In relazione al Contratto attualmente in essere,

N O M I N A

ai sensi art. 28 del GDPR, “**CGMOVING srl**” con sede legale in località Milano via Barigozzi n. 24 P.IVA 11366540968, RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti in Contratto.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del trattamento deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

1. Trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del GDPR;
3. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
4. predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza;

Il Responsabile esterno del trattamento, _____, **rappresentante legale di CGMOVING srl**” può nominare appositi sub Responsabili,, rispettando le modalità prevista dall'art. 4 del presente contratto, o Incaricati Autorizzati ai sensi art. 28 e 29 del GDPR preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto1); predetti incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile esterno del trattamento nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite e con previsione di un apposito programma di formazione ed aggiornamento dei nominati sub Responsabili o Incaricati.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE DAL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e nel rispetto dei principi di ordine generale.

In particolare, per ciascun trattamento di competenza il Responsabile esterno del trattamento dovrà fare in modo che:

- a) i dati siano trattati secondo il principio di liceità; secondo correttezza.
- b) i dati dovranno essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza ed il Responsabile esterno è a conoscenza che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Ai sensi e per gli effetti del e 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile esterno del trattamento.

CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE

Art.1. OGGETTO

Il presente atto disciplina i trattamenti di dati effettuati dal responsabile esterno del trattamento dati nominato con il presente atto del **Comune di Tradate** ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per le seguenti finalità proprie del Titolare del trattamento e cioè per dare seguito alla prestazione del servizio affidato per il periodo **dal 01.01.2022 al 31.12.2022**

Art. 2. POSIZIONE DEL RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI SOGGETTO ESTERNO:

Ai fini del presente atto, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, con l'accettazione assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, e di conseguenza si configura come "Fornitore" di servizi nei confronti del titolare, e nel prosieguo potrà essere qualificato come "Fornitore".

Art. 3. OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REG. UE 2016/679 – GDPR

Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni, a livello nazionale ed europeo, in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare (indicare denominazione) si impegna ad osservare tutte le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, ed a comunicare al titolare, in ottemperanza al principio di responsabilizzazione ("accountability") le concrete modalità di adeguamento al GDPR.

In particolare il Fornitore si impegna a comunicare al titolare le concrete modalità e passi operativi attraverso i quali **CGMOVING srl** mette in atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 32 comma 1 lettera b) del GDPR per verificare e valutare la sicurezza del trattamento.

Il fornitore tratterà i dati nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati necessari all'attività; Si impegna a informare il COMUNE DI TRADATE dell'eventuale nomina del proprio DPO, se già fatta o che farà, per il trattamento dei dati che effettuerà per conto del titolare, nonché al rispetto dei diritti degli interessati i cui dati tratterà per conto del titolare, in primis: diritto alla portabilità; diritto alla cancellazione e revoca.

Si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento deve informare questa Amministrazione circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Si obbliga e garantisce che a qualsiasi attività di trattamento di dati personali venga impiegato esclusivamente personale autorizzato, che operi sotto la diretta autorità del responsabile e, a tal proposito, si impegna a formarlo e istruirlo, vigilando sulla puntuale applicazione delle istruzioni impartite.

Si obbliga e garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati su server o in cloud) ai paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano - o in assenza - di un livello adeguato di tutela.

Si impegna a provvedere all'informativa nei confronti dei soggetti interessati, qualora il contatto avvenga direttamente con il Fornitore stesso.

Si impegna a interagire con il Garante per la protezione dei dati personali, in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità e a darne immediatamente comunicazione, con qualsiasi mezzo, al titolare, al Responsabile alla protezione dei dati e al dirigente del relativo servizio dell'amministrazione che lo ha nominato.

Art. 4. CONDIZIONI PER IL RICORSO AD ALTRO RESPONSABILE ESTERNO, CON

L'APPROVAZION DEL TITOLARE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del GDPR, il fornitore qualora intenda ricorrere ad un altro responsabile "sub-responsabile" per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto, dovrà richiedere preventivamente autorizzazione scritta al titolare.

Qualsiasi ricorso ad altri Responsabili esterni, da parte del Fornitore è consentita per singoli servizi e per singoli specifici trattamenti relativi dei dati personali, e dovrà essere preventivamente determinata in ordine agli strumenti, metodo del trattamento, finalità specifiche del trattamento, tempo del trattamento.

Il fornitore, autorizzato dal titolare a nominare "sub-responsabili" per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto:

- si obbliga a stipulare con i terzi sub-responsabili un accordo scritto di nomina o contratto che imponga a quest'ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati a cui il responsabile è vincolato con codesta Amministrazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali;
- si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare questa Amministrazione del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- qualora gli eventuali sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore dichiara di mantenere nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tali soggetti. Garantisce, comunque, che, nell'ambito della propria organizzazione e di eventuali altri responsabili esterni o interni all'organizzazione aziendale o dell'amministrazione, che i dati personali saranno trattati solo da persone appositamente autorizzate e designate per iscritto, vincolate ad una condotta equivalente al segreto professionale (o ufficio) che hanno ricevuto precise istruzioni scritte in merito alle prassi da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e si impegna a comunicare al titolare le istruzioni impartite ai soggetti designati al trattamento dei dati.

Art. 5. ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Il Fornitore

- si obbliga ad adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana inerenti ai trattamenti svolti dal responsabile. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito;
- si impegna a provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza e aggiornamento dei propri sistemi informativi aziendali (anche nel caso in cui ci si avvalga di soggetti terzi per l'infrastruttura IT) sui quali sono presenti dati personali di questa Amministrazione, nonché a verificare il corretto funzionamento e controllo dei sistemi sui quali poggiano tali informazioni e dati personali, nonché ad adottare e rispettare le misure di sicurezza all'interno della propria struttura e della piattaforma gestionale al fine di prevenzione del sistema informatico da programmi dannosi o da accessi abusivi;
- si obbliga a predisporre e implementare le eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento elettronico delle "categorie particolari di dati" (es. dati sensibili) o di dati giudiziari;
- si impegna a garantire idonee procedure di back up e disaster recovery, assicurando un salvataggio almeno su base giornaliera delle basi di dati e degli altri dati critici di configurazione e supporto utili alla fruizione delle basi dati stesse;
- si impegna, per tutto il periodo del trattamento, a custodire i dati personali in ambiente sicuro e protetto con criteri di sicurezza e separazione tali da non consentire l'accesso a persone non autorizzate al trattamento;
- si obbliga a informare prontamente questa Amministrazione di ogni questione rilevante ai fini della sicurezza;
- si impegna ad adottare politiche interne e meccanismi atti a garantire e dimostrare il rispetto della privacy e predisporre, a richiesta di questa Amministrazione, rapporti scritti in merito agli adempimenti eseguiti ai fini di legge e alle conseguenti risultanze.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

Si impegna ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi:
alla sicurezza del trattamento;

- alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo;
- alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato;
- alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- alla consultazione preventiva.

In particolare, in caso di violazione dei dati personali che ne determini la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati personali, il Fornitore si impegna:

- ad informare, senza ritardo, questa Amministrazione, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire tutti dettagli completi della violazione subita consistente, per quanto accertato, nella descrizione del volume dei dati personali interessati, la natura della violazione, i rischi per gli interessati e le misure adottate per mitigare i rischi;
- a fornire assistenza a questa Amministrazione per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze (soprattutto in capo agli interessati coinvolti).

Il Fornitore deve ottemperare in maniera autonoma a tutte le prescrizioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare per quanto riguarda i soggetti sia interni che esterni che agiscono con la qualifica di amministratore di sistema o equivalente, deve dichiarare di aver previamente valutato l'esperienza, le capacità e l'affidabilità dei soggetti designati, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Per quanto concerne le funzioni di amministrazione di sistema sui dati personali di titolarità di questa Amministrazione e archiviati sulle apparecchiature informatiche del Fornitore si affidano anche i seguenti compiti:

- attivare o far attivare, per ciascuno dei sistemi di cui al punto precedente, idonei meccanismi di tracciatura ("logging") degli accessi effettuati con profilo di administrator nonché delle operazioni effettuate, con modalità che permettano di avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- a comunicare al titolare i suddetti file di log con frequenza trimestrale, od ogniqualvolta il titolare ne faccia richiesta;
- ad individuare nominativamente per iscritto gli amministratori di sistema, specificando l'ambito del trattamento consentito e le credenziali di admin associate, che devono essere assegnate ed utilizzate su base nominativa individuale.
- mettere a disposizione di questa Amministrazione, per ogni evenienza, un elenco di tutti gli amministratori di sistema, di rete o di banche dati designati, che operano su dati personali di sua titolarità, nonché comunicare eventuali variazioni del personale designato;

I suindicati obblighi sono adempiuti alla luce della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore.

Art. 6 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR il titolare impone al Fornitore che i dati in formato elettronico siano cifrati, con procedure di cifratura di adeguata robustezza ed inviolabilità, comunicando al titolare quale sia in concreto la metodologia, i ruoli, i passi operativi e le tecniche, strumenti della procedura operativa di cui al punto precedente, e con che frequenza essa venga messa in atto.

Il Fornitore si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo di questa Amministrazione di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, inoltre metterà in atto procedure che permettano di assicurare in base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati.

Art.7 FORNITURA DEI REGISTRI DEL TRATTAMENTO

Il Fornitore che rientri nella casistica prevista dall'art. 30 del GDPR è tenuto a comunicare al titolare i Registri delle attività di trattamento svolte per conto dello stesso.

Art. 8 VIOLAZIONE DEI DATI

Il Fornitore deve comunicare per iscritto al titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24h dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati che riguardi i dati detenuti dal fornitore o da qualsiasi sub-responsabile. Inoltre il Fornitore è tenuto a collaborare con il Titolare al fine del rispetto dei tempi massimi per la notifica al Garante e agli interessati.

Al fine di consentire al titolare di ottemperare a quanto previsto dal GDPR, la comunicazione di cui sopra dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Art. 9 REGISTRO DELLE VIOLAZIONE DEI DATI

Il Fornitore è tenuto in ogni caso a istituire e tenere regolarmente aggiornato un registro delle violazioni dei dati, ai sensi ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 33 comma 5 del GDPR. Detto registro deve essere esibito in caso di verifiche od ispezioni presso la struttura del Fornitore da parte del titolare o di soggetti da questo delegati.

Art. 10 DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Tenuto conto del fatto che quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui i trattamenti di dati rientrino nelle casistiche previste dall'art. 35, o comunque nel caso lo richiede il titolare, il Fornitore è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nei modi prescritti dall'art. 35 del GDPR. Detta valutazione d'impatto dovrà essere sottoposta alla valutazione da parte del titolare, il quale verificherà la completezza, l'accuratezza e la conformità alla metodologia imposta dall'art. 35 comma 7 del GDPR.

Art. 11 ISPEZIONI E AUDIT

L'Amministrazione ha il diritto di disporre verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito privacy e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore che, pertanto, è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Qualora venga accertato una o più difformità degli obblighi assunti il Titolare provvederà in conformità al GDPR e alla normativa interna.

Il Fornitore dovrà prevedere, ed esercitare, attività di controllo, anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite all'eventuale sub Responsabile sull'osservanza a quanto prescritto dall'art. 28 del GDPR.

Art. 12 SANZIONI PENALI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84 del Regolamento UE 679/2016, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati o in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti, sotto il profilo della responsabilità ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento e del D. Leg. 163/2003, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni, le sanzioni saranno a carico del soggetto individuato come responsabile diretto da parte dell'Autorità Garante.

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione da sua parte o di suoi dipendenti e/o collaboratori o sub responsabili degli obblighi a proprio carico in base alla presente nomina e/o della violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art 13 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente atto segue la durata della contratto avente ad oggetto: "SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO AL SISTEMA TRADATEWELFARE PER L'ANNO 2022

La nomina potrà in qualsiasi momento essere revocata da parte del titolare in caso di grave inadempienza del Fornitore alle prescrizioni contenute nel presente atto.

Il presente atto di designazione a responsabile esterno del trattamento non prevede alcuna remunerazione ed è produttivo di effetti per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere tra le parti e, pertanto, alla cessazione definitiva del rapporto lo stesso decadrà con effetto immediato, senza penali ed eccezioni di sorta, senza necessità di comunicazione tra le parti. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

In caso di cessazione dei rapporti in essere tra le Parti o comunque al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento il Fornitore si impegna, entro 60 giorni dalla data di cessazione anche sulla base delle istruzioni del titolare, a restituire tutti i dati personali conferiti e ad eliminare le copie dei dati esistenti, esclusi i casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri ne prevedano la conservazione o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Il presente atto di designazione decadrà immediatamente senza necessità di comunicazione tra le parti, qualora venga a cessare, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale in essere tra le parti.

Art. 14.GESTIONE DEI DATI ALLA FINE DEL CONTRATTO

Alla conclusione o alla cessazione anticipata a qualsiasi titolo del contratto di cui all'oggetto il Fornitore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite dal titolare in merito alla gestione dei dati. Metterà, inoltre, a disposizione del Titolare i dati di cui sia venuto in possesso, in luogo del titolare, nell'esecuzione del contratto di servizio.

Art. 15 ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 viene accettata da parte di **CGMOVIN srl**, la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di contratto o accordo tra le parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dovrà attenersi, per lo svolgimento del ruolo assegnatogli, alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente nazionale ed europea nonché ai provvedimenti del Garante alla Privacy in materia di dati personali.

Tradate, il

IL SINDACO

PER ACCETTAZIONE

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_30258801	Data richiesta	22/11/2021	Scadenza validità	22/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CGMOVING S.R.L.
Codice fiscale	11366540968
Sede legale	VIA ERMANN0 BARIGOZZI, 24 20138 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 1062 del 24/12/2021

PIANO DI ZONA

Proposta n° 3714/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO AL SISTEMA TRADATEWELFARE PER L'ANNO 2022. CIG: ZE5346FE6B. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 27/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.